

CONSULTORI FAMILIARI: LEGGI REGIONALI A CONFRONTO

Una ricognizione analitica evidenzia le analogie e le differenti declinazioni normative che le Regioni hanno dato della legge 405/75 istitutiva dei Consultori

I Consultori Familiari, istituiti con la legge 405 del 1975, sono gestiti dalle Regioni. Affidando loro la declinazione della norma che definisce i principi cardine, il legislatore ha voluto delegare la possibilità di emanare leggi regionali il più possibile aderenti ai bisogni concreti e specifici del territorio, anche in stretta relazione, e possibilmente in armonia, con gli altri servizi sociosanitari.

Dalla ricognizione delle varie leggi regionali che abbiamo compiuto, comparando alcune macroaree (possibilità di aprire Consultori privati; partecipazione associazioni; finanziamenti, personale; interruzione volontaria di gravidanza) emergono profonde differenze che impattano sul funzionamento e l'accesso alle strutture consultoriali.

Nella tabella, parte integrante di questo articolo, sono dettagliate le differenze e le analogie che di seguito illustriamo.

ANALOGIE

CONSULTORI PRIVATI

Per quanto riguarda le similitudini, è emerso immediatamente che tutte le leggi regionali prevedono la possibilità di istituire Consultori privati (nonostante in molte Regioni al momento non ve ne siano), previa autorizzazione della Giunta regionale, che ha il compito di garantire che l'attività di questi consultori privati sia conforme alle finalità previste. In alcune Regioni, però, la legge è più severa che in altre: nel caso del Lazio o della Basilicata, ad esempio, viene esplicitato che i Consultori privati possono essere aperti solo "ove necessario", per la Basilicata, o "Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del servizio", per il Lazio. Tutte le leggi regionali prevedono poi che la Regione possa assegnare dei finanziamenti per i Consultori privati, a patto che essi siano minori rispetto a quelli destinati ai Consultori pubblici. Sia nel caso dei Consultori pubblici, sia nel caso di quelli privati, la struttura deve presentare alla Giunta regionale precisi resoconti delle attività svolte e delle attività previste, che giustificano la quota di finanziamento richiesta.

FINANZIAMENTI

Le spese per il funzionamento dei servizi consultoriali sono a carico della Regione, che provvede a garantirli tramite le ASL. Nella maggior parte dei casi, il finanziamento al singolo Consultorio è stabilito sulla base delle caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio verso cui il esso rivolge i suoi servizi.

PERSONALE

Le leggi regionali esprimono uniformità anche per quanto riguarda la scelta del personale operativo nei Consultori: in tutti i testi di legge si parla di équipe composte almeno da un ginecologo, uno psicologo e un assistente sociale, scelti tra il personale già dipendente degli Enti Locali – solo in casi di estrema necessità è prevista la possibilità di assumere personale proprio per il Consultorio: ma anche in questi casi gli operatori devono essere scelti tramite concorso pubblico. In alcune Regioni è poi prevista anche la presenza di un pediatra (Basilicata, Friuli, Molise, Liguria, Valle d'Aosta), in altre quella dell'ostetrica (Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Veneto, Umbria, Lombardia, Marche, Piemonte) e in altre ancora quella del consulente legale (Sicilia, Provincia Autonoma di Bolzano, Molise, Veneto).

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

In tutte le leggi regionali è raccomandato e indicato come fondamentale l'utilizzo di un approccio multidisciplinare.

DIFFERENZE

PERSONALE

Soffermandoci invece sulle differenze, è interessante notare che in Veneto, proprio parlando del personale operante nei consultori, venga esplicitato che tutte le figure professionali che lavorano nel Consultorio debbano "garantire un servizio che consenta all'utente condizioni di piena libertà".

PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONI

Continuando sulla scia delle differenze, l'aspetto su cui le leggi regionali differiscono maggiormente è senza dubbio quello della partecipazione di associazioni esterne alle attività consultoriali e alla gestione di questi servizi. Tornando al già citato Veneto, probabilmente il monito riguardo alla garanzia che gli utenti possano agire in condizione di piena libertà è proprio volto a mantenere come prioritaria l'autodeterminazione delle utenti rispetto all'ingerenza di associazioni esterne al Consultorio. In altre regioni, come in Toscana, questa limitazione è invece meno stringente, visto che la legge permette a diverse associazioni di volontariato di contribuire e partecipare alle attività consultoriali. Ad esempio, la Provincia Autonoma di Bolzano permette alle associazioni di volontariato di assistere "le famiglie in difficoltà su di un piano pratico, aiutandole a realizzare i consigli ricevuti nel Consultorio e mantenendo i contatti con altre strutture sociali di

appoggio alla famiglia”: è proprio su questo terreno che le associazioni pro-life riescono ad inserirsi anche nei Consultori e ad esercitare pressioni sulle donne che vogliono ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza.

Altre leggi regionali (Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia), invece, fanno riferimento e stabiliscono la partecipazione delle organizzazioni femminili, però sempre accanto ad altre organizzazioni sociali (sindacali, comunali, scolastiche, eccetera), dunque senza assegnare rilevanza al punto di vista delle organizzazioni delle donne rispetto a quello di altre forze sociali. Solamente la legge regionale sarda assegna un ruolo particolare alle donne, prevedendo che la Giunta regionale, prima di stabilire i programmi, i contenuti e le modalità di svolgimento delle attività consultoriali, debba interpellare la Consulta regionale femminile. D'altra parte, come sappiamo, coinvolgere organizzazioni o gruppi femminili non significa necessariamente portare avanti istanze femministe. E infatti, di femminismo, in queste leggi regionali non c'è traccia.

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA

L'ultimo ambito portato all'attenzione nell'analisi delle leggi regionali è la poca rilevanza che viene data alla questione dell'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG), che contraddice il tentativo di definire i Consultori come luoghi volti prevalentemente alla pratica dell'aborto. Al contrario, questo argomento è lasciato decisamente in secondo piano. Nei migliori casi, infatti, l'IVG è nominata una, massimo due volte e solo nei primi articoli delle leggi, quelli che elencano le finalità dei servizi consultoriali, specificando esclusivamente che gli operatori del Consultorio si impegnano a fornire informazioni sulle modalità e le tempistiche con cui in Italia è legale abortire (come nel caso della legge regionale di Lombardia, Toscana, Marche) e a fornire assistenza psicologica alle donne che scelgano questa strada.

Nei testi di legge di Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Molise e Provincia Autonoma di Bolzano l'IVG è nominata solo perché viene detto che uno degli obiettivi dei Consultori è quello di aiutare la donna ad eliminare gli ostacoli e le cause che la spingerebbero a ricorrere all'aborto (e, sulla stessa lunghezza d'onda, in Calabria non viene nominata l'IVG ma l'aborto, in quanto “problematica” con cui il Consultorio deve confrontarsi). Infine, in altri casi, l'IVG – o l'aborto – non è proprio nominata (Abruzzo, Campania, Provincia Autonoma di Trento).

A prescindere dalle specificità delle singole leggi, possiamo affermare che nessuna di esse affronti il tema dell'accessibilità all'aborto: nessuna si impegna infatti a garantire che le donne possano accedere in modo gratuito, rapido e dignitoso all'IVG tramite i servizi consultoriali del territorio. L'unica legge regionale che sembra avvicinarsi di più alla questione dell'accessibilità è quella della Sicilia, che inserisce tra gli obiettivi dei Consultori quello di realizzare “tutte le finalità e gli adempimenti previsti dalla L. 22 maggio 1978, n. 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza».” Anche questo, però, non ci rassicura: sappiamo infatti che la 194 non tutela affatto la libertà di scelta delle donne ma, al contrario, in moltissimi casi rende il percorso sanitario per abortire lungo e tortuoso.

	CONSULTORI PRIVATI	PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONI ESTERNE	FINANZIAMENTI	PERSONALE	INTERRUZIONE VOLONTARIA GRAVIDANZA
ABRUZZO	Le istituzioni o gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie, assistenziali senza scopo di lucro possono istituire consultori per lo svolgimento dei compiti indicati dall'art. 2 della presente legge.	I Comuni o i loro consorzi, per la organizzazione e la gestione del servizio di cui alla presente legge, promuovono forme specifiche di partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, politiche e delle associazioni femminili. Gli altri enti gestori pubblici e privati stabiliscono con proprio regolamento, da adottarsi entro e	All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede: a) con i fondi assegnati alla Regione Abruzzo dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli anni 1975, 1976 e 1977, per complessive lire 814.578.580, già iscritte nei bilanci regionali; b) con le assegnazioni	1) un medico; 2) un diplomato di scuola media superiore che abbia conseguito il diploma di assistente sociale ovvero di operatore socio-sanitario; 3) un'assistente sanitaria o un'ostetrica. Lavorano in gruppo e in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona. Gli enti gestori integrano il gruppo stipulando convenzioni con esperti specializzati in ginecologia, pediatria e in altre discipline.	NON SI PARLA DI IVG

		<p>non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità e forme di partecipazione sociale degli utenti, delle organizzazioni e associazioni operanti nel territorio di competenza</p>	<p>che affluiranno alla Regione Abruzzo dallo Stato ai sensi della predetta legge n. 405, da iscriversi nei bilanci successivi;</p> <p>c) con una quota annua regionale, a decorrere dal 1978, di lire 30.000.000. all'onere di lire 30.000.000 si provvede, per l'anno 1978, mediante riduzione del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1977, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.</p> <p>La Regione contribuisce al finanziamento dei consultori familiari secondo un programma annuale di intervento</p> <p>(2021) Via libera, in giunta regionale, alla ripartizione di un finanziamento di 500mila euro per il funzionamento dei consultori familiari, pubblici e privati, operanti sul territorio regionale. Il 70 per cento del fondo sarà destinato alle strutture delle 4 Asl, il 20 a quelle private, mentre una quota del 10 per cento servirà a sostenere le attività di formazione del personale.</p>	<p>La convenzione con gli esperti in psicologia e ginecologia e' obbligatoria. Gli enti gestori del consultorio, ai fini dello svolgimento del servizio, si avvalgono:</p> <p>a) di personale dipendente dagli stessi enti gestori o con il quale questi stipulano contratti di consulenza;</p> <p>b) di personale comandato o messo a disposizione dai Comuni, dagli E.C.A., dalle Province e dagli enti disciolti;</p> <p>c) di personale degli enti di assistenza sanitaria comandato presso la Regione</p>	
BASILICATA	<p>Ove necessario, le U.L.S.S.S., d' intesa con la Regione, provvedono a stipulare apposite convenzioni con gli altri Enti, pubblici o privati,</p>	<p>Il regolamento dovrà tra l'altro prevedere la costituzione di un comitato, con compiti di iniziativa e controllo, ove sia garantita, in ogni caso, la</p>	<p>2. Il Consiglio Regionale fissa il numero massimo ed indica le qualifiche ed i titoli professionali del personale da adibire a ciascun Centro incluso nel piano di finanziamento.</p>	<p>equipe stabile composta almeno da: un medico ginecologico, un operatore sociale, uno psicologo ed un pediatra, che devono possedere titoli specifici nonché l'abilitazione all' esercizio professionale, ove prescritta.</p>	<p>IVG nominata solo nell'articolo 2 (nel senso però che si deve fornire "assistenza sociale e psicologica alla donna" che la</p>

	<p>ovvero con specialisti libero - professionisti.</p> <p>L' istituzione dei servizi consultoriali da parte degli Enti e delle istituzioni deve essere autorizzata dalla Giunta Regionale.</p> <p>Per ottenere l'autorizzazione, il consultorio deve essere dotato di personale e strutture adeguati alle prestazioni che si intendono erogare e in ogni caso di una equipe stabile</p> <p>4. La Giunta Regionale, dispone periodici controlli sulla attività dei servizi di cui al presente articolo, deliberando la revoca dell'autorizzazione</p>	<p>rappresentanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle organizzazioni sindacali; - degli utenti; - delle strutture scolastiche territorialmente interessate; - del personale addetto al servizio 	<p>3. Il contributo regionale sarà destinato dalle U.L.S.S.S. beneficiarie alle spese di gestione delle attività non finanziate ad altro titolo.</p> <p>4. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell' anno seguente.</p>		<p>pratici, non nel senso di garantirne l'accessibilità.</p>
<p style="text-align: center;">CALABRIA</p>		<p>tenendo conto della necessità di assicurare l'effettiva possibilità a istituzioni ed enti ispirati a diverse convinzioni etiche di svolgere il servizio di cui alla presente legge, e dell'esigenza di una articolazione territoriale del servizio.</p>	<p>Regione</p> <p>I contributi regionali, nel limite del 15% del fondo disponibile, sono disposti nel programma annuale sentito il parere dell'ente territorialmente competente che gestisce il servizio pubblico, tenendo conto della necessità di assicurare l'effettiva possibilità a istituzioni ed enti ispirati a diverse convinzioni etiche di svolgere il servizio di cui alla presente legge, e dell'esigenza di una articolazione</p>	<p>Per le prestazioni del servizio gli enti di cui al precedente art. 3 si avvalgono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di personale dipendente dagli stessi enti o in mancanza, di personale con il quale questi stipulano contratti di consulenza; b) di personale dipendente dai comuni, dagli E.C.A. o da altri enti pubblici assistenziali operanti nella provincia, dall'Amministrazione provinciale, da consorzi tra comuni o tra comuni e province nonché dagli enti ospedalieri, in base ad apposite convenzioni stipulate fra gli enti interessati. 	<p>Non viene nominata l'IVG ma l'aborto, a cui si fa riferimento in quanto "problematica" sui cui il consultorio è tenuto a fornire conoscenze scientifiche ed informazioni.</p>

			<p>territoriale del servizio. Il contributo erogato agli enti di cui al 1 comma non può in ogni caso essere superiore a quello erogato a singoli enti pubblici.</p> <p>I comuni, i consorzi, le comunità montane e le province possono integrare i finanziamenti regionali</p>	<p>2. Nei casi di comprovata impossibilità ad avvalersi del personale in parola, accertata a seguito di formale richiesta rivolta dagli enti di cui al precedente comma, si procede ad assunzioni mediante pubblico concorso per titoli ed esami, nei limiti degli organici preventivamente deliberati.</p>	
CAMPANIA	<p>I Consultori sono istituiti da parte dei Comuni, dei loro Consorzi, delle Comunità montane, quali strutture delle istituende unità sanitarie locali.</p> <p>Possano, altresì, essere istituiti da istituzioni o da Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie o assistenziali senza scopo di lucro</p>	<p>Il regolamento dei servizi consultoriali deve prevedere forme di partecipazione delle forze sociali organizzate sul territorio per quanto concerne la programmazione, la metodologia dell'intervento ed il controllo dell'attività da assicurare, in ogni caso, la consultazione delle associazioni familiari, delle associazioni femminili, delle organizzazioni sindacali.</p>	<p>A carico della Regione, tramite il piano annuale.</p>	<p>Presso ogni consultorio operano, in conformità dell'art. 3 della legge innanzi richiamata, quattro specialisti di cui almeno uno ginecologo. Presta servizio presso ogni Consultorio un'infermiera professionale. Il personale di consulenza del Consultorio opera prevalentemente secondo il metodo del lavoro di gruppo e della interdisciplinarietà. Il personale che opera nei Consultori è tenuto al segreto professionale.</p>	<p>Si parla di interruzione spontanea di gravidanza, quella volontaria è solo sottointesa.</p>
EMILIA ROMAGNA	<p>Fermo restando la libertà e l'autonomia dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio consultoriale, i soggetti di cui al precedente comma i quali intendano istituire un consultorio familiare devono essere espressamente autorizzati dal</p>		<p>La Regione.</p>	<p>Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale, nonché nell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.</p>	<p>IVG nominata una sola volta, perché il consultorio deve fornire assistenza psicologica, sanitaria e sociale alle donne che l'hanno scelta.</p> <p>Aborto menzionato una volta, come pratica da contrastare.</p>

	comune, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma successivo.				
FRIULI VENEZIA GIULIA	Nella stessa percentuale possono essere concessi ai consultori privati i contributi integrativi sempreché con la domanda i consultori stessi si impegnino ad osservare le prescrizioni e ad attuare i compiti loro fissati dalla legge medesima.	I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare, sentiti gli organismi del decentramento comunale, le organizzazioni sindacali, le associazioni interessate ed i movimenti femminili esistenti nel territorio, debbono con proprio regolamento stabilire le forme di partecipazione degli utenti e degli operatori, tenendo conto in particolare della rappresentanza delle donne e delle loro associazioni nonché, ove la sua presenza lo richieda, della minoranza slovena, alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla promozione delle iniziative e alla organizzazione del consultorio.		Ogni servizio consultoriale dispone di un gruppo di lavoro comprendente almeno uno psicologo, un sociologo, una ostetrica, un ginecologo, un pediatra, un assistente sociale, un assistente sanitario.	Si parla di IVG solo con l'obiettivo di informare la donna e aiutarla a superare dubbi e ostacoli che la spingerebbero ad abortire.
LAZIO	Nel caso in cui le strutture pubbliche non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno del servizio e fino a quando non siano stati istituiti i consultori indicati dalla programmazione regionale, potrà essere prevista l'utilizzazione di	Il consorzio, sentite le associazioni femminili - o in mancanza l'assemblea delle donne - le associazioni familiari, le organizzazioni sindacali e sociali rappresentative nel territorio, stabilisce a norma dell'art. 6 della legge	Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso: a) la quota annuale attribuita alla Regione del fondo concernente "Istituzione dei consultori familiari"; b) parte del fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1973, n. 698 concernente: "Scioglimento e	Presso il consultorio operano: a) un assistente sociale; b) una ostetrica o una assistente sanitaria visitatrice. Presso il consultorio operano anche medici - preferibilmente ginecologi, pediatri e psicologi - da impiegare secondo le necessità del consultorio. Il consultorio potrà, inoltre, avvalersi di consulenti ed	Si parla di interruzione spontanea di gravidanza, quella volontaria è solo sottointesa) all'interno del paragrafo dedicato alle funzioni del consultorio, per cui bisogna fornire assistenza

	<p>consultori privati a norma del successivo art. 12, entro i limiti annualmente stabiliti dal Consiglio regionale.</p>	<p>regionale 12 gennaio 1976, n. 2, le forme di partecipazione degli utenti - in particolare delle donne - e delle loro associazioni alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare, alla verifica della loro attuazione, alla organizzazione del consultorio e alla promozione delle iniziative, di cui al precedente art. 6.</p>	<p>trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia". c) eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione; d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.</p>	<p>esperti per specifiche necessità connesse con la propria attività, utilizzando, prioritariamente, il personale del consorzio o di altri enti. Il personale utilizzato nel consultorio opera secondo un metodo di lavoro di gruppo e in collegamento interdisciplinare (+ è tenuto a rispettare il segreto professionale).</p>	<p>sanitaria e sociale alle donne che la scelgono.</p>
<p>LIGURIA</p>	<p>I Comuni e loro Consorzi possono avvalersi tramite convenzioni, dei consultori pubblici e privati gestiti da istituzioni ed Enti che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, che agiscano senza scopo di lucro e che perseguano ed attuino i fini di istituto nei modi prescritti per i consultori comunali e consorziali.</p>		<p>La Regione finanzia nei limiti dello stanziamento di bilancio, i Comuni ed i loro Consorzi secondo i criteri contenuti nel successivo articolo 13, sulla base di una documentazione dettagliata relativa alle finalità cui sarà destinato il contributo accompagnata da una relazione tecnica e amministrativa che abbia ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la consistenza demografica, l'estensione e la situazione socioeconomica del territorio nel quale si intende istituire il Consultorio; - le eventuali iniziative in atto nel territorio da parte di enti pubblici e privati; - l'indicazione delle disponibilità di finanziamenti propri; - la precisazione della forma di intervento che si vuole realizzare, attraverso propri servizi o a mezzo di convenzioni. 	<p>Le figure professionali previste dall'art. 7 sono sottoposte alle stesse norme del personale pubblico con la partecipazione obbligatoria ai corsi di preparazione ed aggiornamento.</p> <p>I Consultori agiscono sulla base di équipes socio-sanitarie atte ad assicurare l'assistenza degli utenti. I Comuni ed i loro Consorzi si avvalgono di regola di dipendenti in servizio presso gli enti pubblici, delle strutture esistenti nel territorio e, per i casi particolari, dell'opera di esperti esterni. Fanno parte dell'équipe del consultorio, di norma, le seguenti figure professionali: ginecologo, pediatra, psicologo, sociologo, assistente sociale, assistente sanitaria, ostetrica.</p>	<p>L'IVG è nominata perché è prevista l'assistenza alle donne che l'abbiano scelta.</p>

<p style="text-align: center;">LOMBARDIA</p>		<p>Alla programmazione, all'organizzazione, ed alla gestione del servizio partecipano gli utenti, le organizzazioni sociali e sindacali, i movimenti femminili, gli organismi di decentramento comunale, gli organi collegiali della scuola, i consigli di fabbrica presenti nella zona e gli operatori del servizio.</p>	<p>Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente mediante la quota assegnata alla regione.</p>	<p>a) assistente sociale; b) laureato o specializzato in psicologia; c) medico specialista in ostetricia e ginecologia; d) medico specialista in pediatria; e) ostetrica; f) assistente sanitaria visitatrice.</p> <p>Gli operatori sono dipendenti degli enti gestori del consultorio e/o "comandato o messo a disposizione dai comuni, dagli E.C.A., dalle province, dai consorzi" o di "di personale comandato o messo a disposizione dagli enti ospedalieri secondo un piano stabilito dalla giunta regionale"</p>	<p>È prevista l'assistenza all'IVG nei casi ammessi dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">MARCHE</p>	<p>I consultori familiari sono istituiti dai comuni singoli o associati. Possono altresì essere istituiti e gestiti da enti pubblici e privati, da istituzioni che abbiano finalità sociali e assistenziali senza scopo di lucro a norma dell'art. 2 della L. 29.7.1975, n. 405.</p> <p>I consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati, regolarmente autorizzati, assicurano, ai sensi dell' art. 2, lett. c) della legge 29.7.1975, n. 405 il loro servizio alla collettività mediante convenzione con gli enti sanitari operanti nel territorio. Le convenzioni sono approvate dalla giunta regionale, sulla base dei criteri</p>	<p>I comuni singoli o associati promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo favorendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso rappresentanze femminili, organismi di base e formazioni sociali presenti nel territorio.</p> <p>Gli enti gestori approvano il regolamento dei servizi consultoriali.</p>	<p>I contributi regionali sono accordati, nell'ambito di ciascuna unità locale dei servizi sanitari e sociali e a parità di condizioni, secondo i seguenti criteri: 1) ai comuni singoli o associati, ove la loro dimensione demografica e territoriale sia in grado di soddisfare l' area di utenza prevista dal piano annuale, che istituiscano o gestiscano il consultorio familiare, conformemente alle indicazioni contenute nel programma regionale; 2) agli organismi ed enti pubblici e privati che assumano l' obbligo di assicurare le prestazioni del consultorio alle popolazioni residenti nell' area di utenza individuata dal programma regionale. Ai consultori istituiti da organismi o enti privati è assegnato dalla Regione il 15 per cento del</p>	<p>Nel consultorio operano: a) almeno quattro laureati o specializzati rispettivamente in ginecologia, pediatria, psicologia e pedagogia; b) almeno un assistente sociale, a tempo pieno, con funzioni anche di coordinamento del lavoro di gruppo; c) almeno un assistente sanitario oppure un'ostetrica o un infermiere professionale, o comunque personale socio-sanitario specializzato, a tempo pieno.</p> <p>Il personale è reperito in via prioritaria tra quello in servizio presso gli enti locali o altri enti pubblici. Il consultorio può avvalersi della consulenza di specialisti esterni.</p>	<p>L'IVG è nominata solo perché compito del consultorio è fornire informazioni sui casi in cui l'interruzione della gravidanza è consentita dalla legge.</p>

	stabiliti dal programma regionale.		finanziamento attribuito alla Regione stessa dallo Stato a norma della legge 29.7.1975, n. 405.		
MOLISE	<p>il Consultorio può essere pubblico e privato. I Consultori Familiari privati convenzionabili sono soggetti alla preventiva autorizzazione regionale che è rilasciata dalla Giunta Regionale previo accertamento dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accettazione degli obiettivi di programmazione regionale; - presenza di un gruppo di operatori che lavori secondo i criteri di interdisciplinarietà e di equipe capaci di garantire collegialità di decisioni e corresponsabilità; - gratuità del servizio nei casi di convenzione. 	<p>Al fine di sopperire alla mancanza di specialisti all'interno di enti pubblici regionali, gli enti gestori possono stipulare apposite convenzioni con enti e personale esterno.</p> <p>L'unità locale dei servizi sanitari assicura la partecipazione alla formazione del programma ed alla definizione della metodologia d'intervento mediante un compito rappresentativo dei distretti scolastici, dei sindacati maggiormente rappresentativi, delle organizzazioni dei lavoratori autonomi, di tre rappresentanti di associazioni femminili maggiormente rappresentative in campo nazionale e di una rappresentanza degli utenti. La regolamentazione di tale partecipazione avviene contestualmente all'istituzione del servizio e con approvazione dell'ente titolare della funzione.</p> <p>Tale regolamentazione per i problemi legati</p>	<p>Ogni anno, entro il 31 marzo, il Consiglio Regionale approva, su proposta della Giunta Regionale, il piano dei contributi per l'istituzione ed il finanziamento dei Consultori.</p> <p>Il Consiglio Regionale procede alla ripartizione finanziaria tra i consultori della Regione sulla base di criteri oggettivi quale la popolazione servita, i casi di natalità e mortalità infantile ed i casi di aborti registrati nell'area di gravitazione nell'ultimo quinquennio, la situazione socio-sanitaria, l'accessibilità, l'estensione del servizio in forma mobile a centri periferici sedi di distretti socio-sanitari.</p>	<p>Il Consultorio familiare pubblico svolge la sua attività di consulenza ed assistenza attraverso un gruppo di lavoro psico-socio-sanitario ed a tale scopo si avvale gratuitamente di attrezzature, strutture e personale degli altri servizi pubblici sanitari e sociali operanti nel territorio. Nel gruppo di lavoro, di norma, devono essere garantite le seguenti figure professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medico o biologo (specializzati in genetica); - medico ginecologo; - medico pediatra; - medico psichiatra; - esperto in materie giuridiche; - psicologo; - assistente sociale; - assistente sanitaria o ostetrica o infermiera professionale. <p>+ coordinatore, proveniente preferibilmente da personale specializzato in ginecologia o medicina sociale, con esclusione di figure esterne.</p>	<p>IVG nominata diverse volte, tra cui:</p> <p>Art.2 per le finalità del consultorio ("assicurare i mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla promozione ed alla prevenzione della gravidanza, alla procreazione ed all'interruzione della stessa").</p> <p>Art.4: "I Consultori Familiari concorrono a dare piena applicazione alla legge n. 194 del 22 maggio 1978 ed in particolare assistono la donna in stato di gravidanza. (...) I Consultori promuovono, altresì con la donna e con il padre del concepito, qualora ella lo consenta, l'esame delle possibili soluzioni atte a rimuovere le cause che porterebbero all'interruzione della gravidanza"</p>

		all'interruzione volontaria della maternità deve contenere l'indicazione delle modalità di collaborazione volontaria delle formazioni sociali di base e delle associazioni del volontariato previste dall'art. 2 della legge n. 194 del 22 maggio 1978.			
PIEMONTE	La Giunta Regionale autorizza la istituzione di servizi consultoriali da parte di istituzioni o enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, sempre che rispondano, a tutte le finalità ed alla metodologia di intervento di cui alla presente legge.		La Giunta Regionale, sulla base delle proposte dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità Montane, considerate le esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale, per il finanziamento e la localizzazione dei servizi consultoriali. nella predisposizione del piano annuale di intervento, devono essere osservati i seguenti criteri: a) consistenza demografica ed estensione territoriale; b) situazione socio-economica; c) stato dei servizi sanitari e sociali; d) tasso di natalità, morbosità e mortalità perinatali e infantili; e) incidenza degli aborti; f) condizioni della viabilità e dei trasporti.	Il servizio consultoriale agisce sulla base di gruppi di lavoro psico-socio-sanitari atti ad assicurare l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale degli utenti. A tal fine deve essere utilizzato prioritariamente il personale addetto alle condotte mediche, alle condotte ostetriche, alla medicina scolastica ed agli altri servizi sanitari e sociali del territorio. Di norma devono essere garantite almeno le seguenti figure professionali: medico preferibilmente ginecologo, psicologo, assistente sociale, assistente sanitaria od ostetrica od infermiera professionale. Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale con i requisiti richiesti, gli enti gestori possono procedere direttamente a nuove assunzioni. Può anche essere utilizzato eventuale personale volontario, purché in possesso dei titoli relativi alle discipline di cui al presente articolo.	È prevista l'assistenza all'IVG nei casi ammessi dalla legge.

<p style="text-align: center;">PUGLIA</p>	<p>I Consultori Familiari sono istituiti e gestiti dai Comuni, loro Consorzi e comunità montane nonché da istituzioni o enti pubblici e privati.</p> <p>La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, autorizza la istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, sempre che rispondano a tutte le finalità di cui alla <i>legge</i>.</p> <p>I consultori istituiti dagli Enti pubblici e privati devono integrarsi nell'articolazione territoriale del piano annuale fissato dalla Regione.</p>	<p>Il regolamento del servizio consultoriale detta norme per una gestione funzionale, snella ed efficiente dei Consultori e prevede che gli stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti esterni o delle strutture esistenti nel territorio. Deve inoltre prevedere che un membro dell'équipe svolga le funzioni di coordinatore tecnico del servizio.</p>	<p>I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane nonché gli enti pubblici e privati di cui al precedente art. 5 che intendono ottenere la concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare, devono produrre all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:</p> <p>a) domanda diretta ad ottenere il finanziamento;</p> <p>b) programma relativo agli interventi da attuare;</p> <p>c) piano finanziario delle spese da sostenere;</p> <p>d) relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.</p> <p>In sede di prima richiesta di finanziamento dovranno essere prodotti, oltre alla documentazione di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente, l'atto istitutivo del consultorio familiare e la pianta planimetrica dei locali adibiti a sede del consultorio, fornita del parere dell'Ufficiale Sanitario territorialmente competente.</p> <p>Il 15% della somma stanziata per il finanziamento dei consultori è destinato al finanziamento dei consultori privati. In caso di mancata o parziale utilizzazione</p>	<p>Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli Enti locali. Nello svolgimento delle proprie attività i Consultori familiari si avvalgono: 1) di una équipe stabile; 2) di consulenti nelle diverse specializzazioni mediche, psicologiche e sociologiche. L'équipe stabile, per l'intero orario di lavoro, è costituita da tre unità: uno psicologo, un assistente sociale e un assistente sanitario od ostetrica o infermiera professionale.</p> <p>Il personale medico è tenuto a prescrivere i mezzi antifecondativi consigliati dall'OMS.</p>	<p>L'IVG viene nominata nelle finalità dei consultori, per "l'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione della gravidanza, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo."</p>
--	--	--	--	--	---

			di tale percentuale, la somma disponibile sarà destinata al finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e Comunità Montane.		
SARDEGNA	<p>Le istituzioni e gli enti pubblici e privati che intendono istituire consultori familiari per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge, debbono chiedere l'autorizzazione alla regione.</p> <p>L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano precisi requisiti. Qualora i requisiti vengano meno, l'autorizzazione decade.</p>	<p>I comuni, singoli o associati, e le Comunità montane promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo garantendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso gli organismi di base e le formazioni sociali e le rappresentanze delle donne presenti nel territorio, espresse dalla Consulta femminile o dalle associazioni femminili o dall'Assemblea delle donne.</p>	<p>La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, dopo avere verificato l'attività svolta dalle istituzioni e dagli enti di cui al precedente art. 10, provvede all'assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, sulla base dei programmi regionali d'intervento e tenuto conto dell'esigenza di funzionalità di un'adeguata dislocazione territoriale.</p> <p>I contributi possono essere concessi, senza alcun onere a carico della regione, alle istituzioni e agli enti predetti, nella misura massima complessiva del 20% del finanziamento assegnato dallo Stato alla regione per gestire il servizio consultoriale.</p> <p>La regione esercita la vigilanza sul servizio allo scopo di verificare la rispondenza del medesimo alle finalità della presente legge.</p> <p>Gli enti gestori del servizio possono integrare i finanziamenti regionali e contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio.</p>	<p>Presso il consultorio deve essere prioritariamente utilizzato e fino ad esaurimento, il personale degli enti locali nonché quello già dipendente dalla disciolta opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, come gli enti mutualistici, comunque trasferito o comandato alla regione o agli enti locali.</p> <p>Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale coi requisiti necessari, l'ente gestore del servizio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso o alla stipula di contratti di consulenza.</p> <p>La Giunta regionale, previa consultazione della Consulta regionale femminile, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi, ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.</p> <p>Ai fini dello svolgimento del servizio di cui alla presente legge gli enti gestori di cui alla presente legge assicurano di norma le prestazioni delle seguenti figure professionali: assistente sociale, laureato o specializzando in psicologia, medico specialistica in ostetricia e ginecologia, medico specialista in pediatria.</p> <p>In fase di avvio del servizio, ciascun consultorio può operare se è in grado di assicurare le prestazioni delle seguenti figure professionali:</p>	<p>Una delle finalità del consultorio è quella di aiutare la donna ad eliminare le cause che la spingerebbero ad abortire.</p>

				<p>a) un'assistente sociale e un'ostetrica o assistente sanitaria visitatrice, a tempo pieno;</p> <p>b) un medico specialista in ostetricia e ginecologia, un medico specialista in pediatria e un laureato o specializzato in psicologia.</p>	
SICILIA	<p>Consultori possono essere istituiti anche da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro quali presidi di gestione diretta o convenzionata delle unità sanitarie locali, quando queste saranno istituite.</p> <p>La convenzione ha come presupposto l'esistenza di una sede già fornita dei locali e delle attrezzature necessarie, di una équipe composta secondo quanto previsto dall'art. 6 della presente legge, nonché di una esperienza operativa, di almeno due anni, e deve prevedere:</p> <p>a) il programma di attività; b) le modalità di accertamento del numero degli utenti e degli interventi che il consultorio effettua; c) l'entità del contributo da assegnare; d) la pubblicità dei bilanci; e) le modalità di erogazione del servizio; f) l'impegno di</p>	<p>I consultori pubblici o convenzionati, integrati nelle strutture sanitarie, mantengono collegamenti stabili con quelle scolastiche e sociali esistenti nella zona, nonché con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale dei minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.</p>	<p>L'Assessore regionale per la sanità predispone il piano per la ripartizione territoriale dei consultori, per il riparto dei finanziamenti destinati dallo Stato e dalla Regione per la loro attività e per l'organizzazione di attività promozionali e di studio su materie attinenti alle attività dei consultori stessi, nonché lo schema di regolamento per l'ordinamento e il funzionamento dei consultori e lo schema di convenzione.</p>	<p>Ogni consultorio pubblico deve disporre del seguente personale: a) di almeno un assistente sociale a tempo pieno; b) di un operatore sanitario (ostetrica o assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale a tempo pieno); c) di un ginecologo e di uno psicologo.</p> <p>Il gruppo di lavoro può, se necessario, avvalersi di un medico generico, uno specialista in pediatria, un consulente legale ed un pedagogo, distaccati dalle strutture pubbliche esistenti nel territorio o in regime di consulenza.</p> <p>Il personale dei consultori pubblici è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami.</p> <p>Il personale utilizzato nei consultori è vincolato al segreto d'ufficio.</p>	<p>Tra le finalità dei consultori c'è quella di realizzare "tutte le finalità e gli adempimenti previsti dalla L. 22 maggio 1978, n. 194 «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»."</p>

	<p>garantire la realizzazione di tutti i fini di cui all'art. 1 della presente legge; g) la gestione democratica secondo quanto previsto dall'articolo precedente.</p> <p>L'ufficiale sanitario competente per territorio accerta l'esistenza dei requisiti ed esercita la vigilanza sui consultori convenzionati.</p>				
TOSCANA	<p>Istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociale, sanitarie e assistenziali senza fini di lucro, possono istituire consultori familiari per le attività di cui alla legge.</p>	<p>promuove forme specifiche di partecipazione dei movimenti e delle associazioni femminili, delle organizzazioni sociali, degli organi collegiali di governo della scuola, dell'insieme dei cittadini presenti nei comuni facenti parte del consorzio.</p> <p>Il consorzio o i comuni possono utilizzare, nell'ambito del servizio previsto dalla presente legge, l'attività delle associazioni del volontariato, sulla base di specifiche convenzioni.</p>	<p>Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati annualmente con legge di bilancio.</p>	<p>presenza in ciascuna zona socio-sanitaria degli operatori necessari per lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <p>a) assistenza sociale; b) assistenza psicologica; c) medicina generica, compresa la pediatria; d) medicina specialistica, con particolare riferimento all'ostetricia e ginecologia.</p> <p>Le attività di cui ai precedenti commi sono esercitate dagli operatori del servizio secondo il metodo del lavoro di gruppo per realizzare una piena interdisciplinarietà degli interventi.</p>	<p>L'IVG è nominata solo perché il consultorio, tra i suoi interventi, assicura l' "informazione sui casi in cui l'interruzione della gravidanza è consentita dalla legge e sui servizi legalmente consentiti ed idonei ad intervenire; assistenza medica, psicologica e sociale nei casi predetti."</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TRENTINO ALTO ADIGE/PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO</p>	<p>I Comuni e i consorzi di comuni possono assicurare il servizio anche avvalendosi di consultori privati, mediante stipulazione di apposite convenzioni con le istituzioni e associazioni che li gestiscono. Consultori familiari possono essere istituiti e gestiti anche da istituzioni e associazioni private, che abbiano finalità sociali o sanitarie o assistenziali, senza scopo di lucro e che siano state preventivamente riconosciute idonee a svolgere tale funzione, in base ai principi contenuti nella presente legge, dalla Giunta provinciale.</p>	<p>L' équipe potrà essere affiancata da collaboratori esterni esperti in campo sociale, in materia sanitaria oppure nella problematica familiare più comune. Queste persone prestano a titolo di volontariato la propria collaborazione, assistendo le famiglie in difficoltà su di un piano pratico, aiutandole a realizzare i consigli ricevuti nel consultorio e mantenendo i contatti con altre strutture sociali di appoggio alla famiglia.</p>	<p>al finanziamento dei consultori familiari provvedono gli enti gestori dei servizi sociali, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e l'Agenzia per la famiglia.</p> <p>La Giunta provinciale determina le attività e le prestazioni a carico rispettivamente degli enti gestori dei servizi sociali, dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e dell'Agenzia per la famiglia, nonché le modalità di finanziamento. A tal fine i soggetti di cui sopra stipulano apposite convenzioni con i consultori familiari.</p>	<p>Ogni consultorio deve disporre di un'équipe composta da: due consulenti familiari, di cui uno laureato in psicologia o pedagogia e l'altro col diploma di assistente sociale + un medico preferibilmente specializzato in ostetricia e ginecologia + un'ostetrica.</p> <p>Ogni consultorio può, inoltre, avvalersi della collaborazione di specialisti in genetica, urologia, dermatologia, sociologia, pediatria, neuropsichiatria e di altri specialisti, nonché di esperti in diritto, legislazione del lavoro, pedagogia e argomenti di morale.</p> <p>modalità di lavoro di gruppo nella collegialità delle decisioni, nella corresponsabilità e in collegamento con altri operatori pubblici sanitari e sociali presenti nel territorio.</p>	<p>L'IVG è nominata solo perché una delle finalità dei consultori è quella di "contribuire a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza."</p>
---	---	--	---	--	--

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">TRENTINO ALTO ADIGE/PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</p>	<p>I soggetti, diversi da quelli di cui all'articolo 1 della presente legge, i quali intendono istituire un consultorio ai sensi dell'articolo 2 della presente legge devono essere espressamente autorizzati.</p> <p>L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale di sanità, quando gli enti interessati siano in possesso dei seguenti requisiti: a) sia assicurato lo svolgimento delle funzioni indicate nella presente legge; b) i consultori dispongano del personale indicato nel precedente articolo 9, di attrezzature e di locali idonei;</p> <p>c) non abbiano scopo di lucro; d) garantiscano il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.</p> <p>La Provincia istituisce un elenco provinciale dei consultori autorizzati, revocabile quando viene a mancare anche un solo dei requisiti richiesti per la sua concessione.</p> <p>L'autorizzazione di attività di un consultorio non</p>	<p>Per il servizio di consultorio, il comitato locale, previsto dallo statuto di cui al primo comma, si integra con rappresentanti degli operatori, delle associazioni familiari e femminili più rappresentative presenti nel territorio.</p>	<p>È la Provincia autonoma a finanziare i consultori pubblici.</p>	<p>Le attività del servizio di consultorio sono svolte da una équipe formata da uno psicologo, un assistente sociale, un assistente sanitario, o un infermiere professionale.</p> <p>L'équipe base può essere integrata da ulteriori operatori dotati di qualifiche professionali specifiche e opera in modo collegiale assicurando l'interdisciplinarietà e il lavoro di gruppo.</p> <p>Dovrà essere privilegiata l'utilizzazione del personale dipendente della Provincia, dei comuni, dei consorzi nonché degli enti ospedalieri e mutualistici e di altri enti pubblici</p>	<p>Si parla di interruzione di gravidanza (non esplicitando se volontaria o meno) perché il consultorio si impegna a fornire consulenza e assistenza psicologica in caso di aborto.</p>
--	--	---	--	---	---

	comporta alcun onere per la Provincia, i consorzi, i comprensori o i comuni.				
UMBRIA	Non sono presenti consultori privati accreditati.			La disponibilità della figura professionale del ginecologo (11,3 ore) è in linea con il valore medio nazionale ma al di sotto del gold standard di 18 ore. Molto al di sopra della media nazionale è la disponibilità oraria della figura dell'ostetrica (42,5 ore). La disponibilità della figura dello psicologo (2,4 ore) è molto al di sotto della media nazionale (17 ore) e dello standard di riferimento (18 ore). Anche per la figura dell'assistente sociale si evidenzia un numero medio di ore settimanali (2,4 ore) molto inferiore alla media nazionale di 11 ore e soprattutto rispetto allo standard di riferimento di 36 ore. Nell'ambito dell'équipe multiprofessionale si è quindi puntato prevalentemente sulla disponibilità delle competenze relative alla salute sessuale e riproduttiva, tanto che la figura dello psicologo è pressoché assente.	
VALLE D'AOSTA	Le istituzioni e gli enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali, senza scopi di lucro, possono istituire presidi consultoriali per l'esercizio delle attività previa autorizzazione del Consiglio regionale, sentiti il comune o i consorzi di comuni interessati.		La Regione finanzia, nei limiti dello stanziamento di bilancio, i comuni o i loro consorzi, sulla base di una documentazione dettagliata relativa alle finalità cui sarà destinato il finanziamento accompagnata da una relazione tecnico-amministrativa.	una équipe composta almeno da un medico, da un'ostetrica, da due assistenti sociali e da un infermiere professionale, coadiuvati, per le prestazioni di natura specialistica, da un ginecologo, un pediatra ed uno psicologo.	Ai fini della tutela della salute della maternità e del prodotto del concepimento, il complesso dei servizi socio-sanitari esistenti nel territorio assicura in maniera coordinata prestazioni domiciliari, ambulatoriali e di ricovero, di natura socio-assistenziale e

	<p>L'autorizzazione è concessa purché ricorrano i seguenti requisiti:</p> <p>a) che si tratti di istituzioni o enti pubblici diversi dagli enti ospedalieri e dagli enti di assistenza sanitaria;</p> <p>b) che siano assicurate le prestazioni necessarie e fondamentali per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2;</p> <p>c) che sia assicurata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente per l'apertura e l'esercizio di ambulatori medici;</p> <p>d) che sia assicurata la presenza minima delle figure professionali.</p> <p>e) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche del personale addetto, nonché il nominativo del responsabile del presidio;</p> <p>f) che sia dimostrata la disponibilità dei mezzi finanziari.</p>				<p>sanitaria, garantendo in particolare: l'assistenza specialistica per le gravidanze a rischio, nonché gli interventi per l'eventuale prevenzione o interruzione della gravidanza, nei casi consentiti dalla legge</p>
<p>VENETO</p>	<p>Sono previsti consultori familiari riconosciuti dalla Regione appartenenti a enti o istituzioni pubbliche o private, che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro. La Regione Veneto può concedere</p>		<p>Per l'istituzione e il funzionamento dei consultori familiari, la Regione approva ogni anno un piano finanziario di contributi. L'ammontare dei contributi spettante a ciascun consultorio familiare sarà determinato da una quota uguale per tutti e proporzionale alle spese fisse occorrenti</p>	<p>gruppo di lavoro operante collegialmente e composto da uno psicologo, da un medico specializzato in ginecologia e da un assistente sociale, oltre che da un infermiere professionale o un assistente sanitaria od ostetrica. Il gruppo di lavoro può essere inoltre integrato da esperti di altre discipline quali la medicina, la psichiatria, la genetica, la</p>	<p>IVG nominata perché il consultorio si impegna a fornire la propria consulenza e assistenza psicologica e sociale in caso d'interruzione della gravidanza nei modi previsti dalla legge.</p>

	<p>contributi ai consultori familiari riconosciuti. Per ottenere contributi gli organi interessati devono presentare, ogni anno, entro il 31 gennaio, a pena di decadenza, apposita domanda corredata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) del programma delle iniziative da attuare entro l'anno; b) del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente 		<p>per il funzionamento di ogni consultorio familiare e da una quota diversificata determinata sul fondo globale restante, in rapporto all'indice di natalità, di mortalità infantile e all'entità della popolazione servita dal consultorio familiare stesso.</p>	<p>pedagogia, la giurisprudenza, ecc. In ogni caso l'organizzazione del consultorio familiare deve garantire un servizio che consenta all'utente condizioni di piena libertà.</p>	
--	---	--	--	---	--